



26406/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ANIELLO NAPPI

- Presidente -

DIRITTI  
PERSONALITA'  
STATUS

Dott. PIETRO CAMPANILE

- Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Consigliere -

Ud. 03/07/2017 - CC

Dott. CARLO DE CHIARA

- Rel. Consigliere -

Cor. 26406

R.G.N. 19148/2016

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19148-2016 proposto da:

~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ elettivamente domiciliato in ROMA,  
V.BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato  
~~XXXXXXXXXX~~, rappresentato e difeso  
dall'avvocato SERARDINA TURCO;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL  
TRIBUNALE DI SALERNO, MINISTERO DELL'INTERNO  
PRESSO LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI FOGGIA, PROCURATORE  
GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE ;

- intimati -

FIN  
G.P. del 13-10-16  
Ord. Av. S. C. 13-10-16

Copia comunicata ai soli fini dell'art. 133 CPC

162  
77



avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 13/06/2016, emessa sul procedimento iscritto al n. 10998/2015 R.G.;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Immacolata Zeno, che chiede l'accoglimento del ricorso, con l'affermazione della competenza del Tribunale di Salerno.

**Rilevato che:**

il sig. ██████████, cittadino del Gambia, ha proposto il 23 dicembre 2015, davanti al Tribunale di Salerno, ricorso avverso il diniego di protezione internazionale pronunciato dalla Commissione territoriale di Foggia;


il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bari, nel cui circondario rientra la sede della Commissione che ha pronunciato il provvedimento impugnato;

il sig. ██████████ ha proposto ricorso per regolamento di competenza sostenendo che sia invece competente il Tribunale di Salerno in quanto egli, alla data del ricorso, era ospitato in una struttura del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) a Campagna, località situata nel circondario di quel Tribunale;

l'Amministrazione intimata non si è difesa;

**Considerato che:**

trova applicazione nella specie, in relazione alla data di presentazione del ricorso (art. 5 cod. proc. civ.), l'art. 19, comma 2, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, come modificato dall'art. 27 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, a mente del quale: «Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di





cui all'art. 1-sexies del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro»;

il ricorrente ha documentato di essere ospitato presso la struttura SPRAR di Campagna mediante attestazione scritta del responsabile della stessa recante la data del 16 dicembre 2015, anteriore e prossima alla data del deposito del ricorso; sicché deve ritenersi, in mancanza di prova contraria, che effettivamente egli fosse accolto in quella struttura a quest'ultima data;

va conseguentemente dichiarata la competenza del Tribunale di Salerno.

### P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, davanti al quale rimette le parti anche per la decisione sulle spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2017

Il Presidente

Aniello Nappi

Depositata in Cancelleria

Oggi - 7 NOV. 2017



IL CANCELLIERE  
Maria Pia Sbordoni

IL CANCELLIERE  
Maria Pia Sbordoni